


Il Cyberbullismo e gli Illeciti in Rete

Incontro formativo rivolto ai genitori di alunni della scuola
secondaria e primaria

Avv. Silvia Allai

Il Minore Autore di Reato

- Il Minore ha una responsabilità penale? La Costituzione italiana è chiara (art. 27): la responsabilità penale è personale: chi commette un reato deve risponderne in prima persona, e ciò vale anche quando a compiere il fatto sia un minorenni. I genitori non rispondono penalmente al posto dei figli.
- Imputabilità (art. 98 c.p.): chi ha **meno di quattordici anni non è imputabile** (se il Giudice ritiene il minore pericoloso e ritiene il fatto particolarmente grave, può applicare una misura di sicurezza: porlo in libertà vigilata oppure ordinare il suo ricovero in riformatorio); **è imputabile** invece chi, al momento del fatto, aveva **compiuto i quattordici anni**, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere (si applica il codice penale «degli adulti» ma competente al giudizio è il Tribunale per i Minorenni e la pena è diminuita).
- Diverso, invece, è il discorso riguardante le conseguenze civili del reato, cioè il risarcimento  i genitori sono responsabili del danno derivante dal fatto illecito dei figli minori soggetti alla loro tutela che abitano con essi, perciò possono essere chiamati a pagare un risarcimento (art. 185 c.p. artt. 2047-2048 c.c.).

La Rete come luogo ed occasione per la condotta illecita del Minore

- L'evoluzione tecnologica ha portato con sé, oltre a benefici evidenti e quotidiani, anche il proliferare di nuovi metodi di commissione dei reati ed addirittura la nascita di nuove fattispecie criminose attuate mediante la Rete.
- Spesso il Minore (ma anche l'adulto) pensa erroneamente che la Rete sia un Far West dove tutti posso fare/dire ciò che vogliono rimanendo impuniti, come se il virtuale fosse un «non luogo»; diversamente da quanto accade nella realtà, alla quale associano meglio il concetto «ogni azione genera delle conseguenze cui si è chiamati a rispondere».
- Il compito di «sceriffo informatico» è stato affidato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che svolge le attività di controllo, prevenzione del crimine ed investigazione in rete.

Le condotte illecite in Rete

- **Il Minore che compie illeciti on-line può essere il figlio di chiunque.** Non è il teppista di strada o il figlio di famiglie disagiate, molto spesso è il bravo ragazzo della porta accanto, lo studente modello o quello timido, con un livello sociale e culturale medio-alto, tendenzialmente non violento, che ha una ridotta percezione del crimine, dei danni che potrebbe causare e della possibilità di essere scoperto e denunciato.
- Il soggetto che delinque utilizzando la realtà virtuale è anche colui che non sarebbe mai in grado di fare del male se avesse la sua vittima davanti: questo perché vengono meno i freni inibitori, in quanto tra il soggetto agente e la vittima si interpone il computer, attuandosi, in tal caso, la c.d. «personalizzazione» nel reato. Invece, nel soggetto che manifesta condotte bullizzanti già nella realtà, tale fenomeno spesso aumenta e facilita le occasioni di commissione di un illecito penale. Tutto questo si realizza, quindi, perché il soggetto agente in rete ha una minore percezione dell'illegalità e dei danni che il proprio comportamento illecito può provocare, muovendosi in un «non luogo» in cui ha l'illusione di omologarsi o, addirittura, restare anonimo.
- Le condotte illecite più diffuse rientrano nel «contenitore» del cyberbullismo, che non è una fattispecie di reato ma un fenomeno che racchiude in sé una serie di reati già previsti dall'ordinamento.

- CYBERBULLISMO
- DIFFAMAZIONE

- MOLESTIE

- VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

- FURTO DI IDENTITA'

- DIFFUSIONE MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

- ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

Cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71): "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Diffamazione aggravata (art. 595 c.p. comma 3): offendere la reputazione altrui con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità pena edittale: reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore ad € 516,00.

Molestie (art. 660 c.p.): disturbare o molestare qualcuno in un luogo pubblico o aperto al pubblico o col mezzo del telefono (la rete è equiparata), per petulanza (intesa come arroganza, sfacciataggine e indiscrezione) o per altro biasimevole motivo pena edittale: arresto fino a sei mesi o ammenda fino a € 516,00.

Violazione della Privacy – Trattamento illecito di dati (art. 167 cod. privacy): comunicare o diffondere dati personali altrui senza consenso per arrecare un danno a qualcuno pena edittale: reclusione da 6 a 24 mesi.

Furto di identità (art. 494 c.p. Sostituzione di persona): indurre altri in errore sostituendosi illegittimamente ad altra persona o attribuendo a sé o altri un falso nome, per arrecare un danno a qualcuno pena edittale: reclusione fino a 1 anno.

Diffusione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p.): diffusione di rappresentazioni foto/video di minorenni in attività sessuali esplicite o rappresentazioni di nudità e organi sessuali pena edittale: reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Istigazione al suicidio (art. 580 c.p.): determinare altri al suicidio o rafforzare l'altrui proposito di suicidio, o agevolarne in qualsiasi modo l'esecuzione se il suicidio avviene la pena edittale è reclusione da 5 a 12 anni; se il suicidio non avviene ma dal tentativo rimane una lesione grave la pena è reclusione da 1 a 5 anni.

L'iter dalla querela alla condanna

- Per i reati perseguibili a querela di parte, è la vittima e quindi il minore a dover denunciare. In sua vece però, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, potranno farlo anche la madre e/o il padre. Anzi, la Cassazione ha precisato che il genitore può denunciare anche se il minore nulla sa o si opporrebbe alla decisione di adire le Autorità.
- Si svolgono le indagini che possono, se vi sono elementi sufficienti, portare a un processo penale davanti al Tribunale per i Minorenni prospettiva volta alla risocializzazione del Minore richiesta di messa alla prova: reintegrazione attraverso il positivo espletamento di lavori di pubblica utilità al posto della condanna (che comunque sarebbe sempre ridotta di 1/3 rispetto alla pena edittale) .
- La vittima del reato commesso da un Minore non può costituirsi parte civile nel processo penale minorile ma deve promuovere una causa civile autonoma per chiedere il risarcimento del danno.

La finalità della giustizia minorile

- Il Minore Autore di reato è un soggetto in cammino verso la maturità, da responsabilizzare rispetto alla condotta deviante e alle sue conseguenze, soprattutto in ordine al danno - anche esistenziale - patito da chi ha subito il reato, oltre che alle conseguenze subite dai propri genitori; questo è il messaggio che passa costantemente nelle aule giudiziarie minorili, perché ogni intervento del Tribunale per i Minorenni, per quanto rigoroso, è sempre esente da giudizi di valore sulla persona, avendo la finalità del recupero del minore ed il suo corretto reinserimento sociale.

Avv. Silvia Allai
avvocatoallai@gmail.com